



Comune di Zoagli

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DI CONSIGLIO
(Art. 141 - D.L. 267/2000)

Numero 7 Del 30-06-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER LANNO 2020
(LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019)**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario SANSALONE ORNELLA con la partecipazione del Dott. VALLESE MASSIMO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione N
Immediatamente eseguibile S

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-06-20

F.to Il Responsabile del servizio
TRUDU MASSIMILIANO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-06-20

F.to Il Responsabile del servizio
TRUDU MASSIMILIANO

PARERE: Visto in ordine alla **VISTO CONFORMITA'**

Data: 25-06-20

F.to Il Segretario Comunale
VALLESE MASSIMO

Il Commissario Straordinario

Premesso che con l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è stata abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta per una delle sue componenti (IMU) che si basa sul possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore;

Richiamato l'art. 1 comma 738 della Finanziaria 2020 che espressamente stabilisce che l'Imu è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, ed in particolare il comma 780 espressamente abroga le norme relative all'Imu incompatibili con la nuova disciplina prevista dalla Legge 160/2019;

Riscontrato in particolare il comma 754 che stabilisce che l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle tipologie di unità immobiliari richiamate espressamente nei successivi capoversi in dettaglio, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto che il comma 740 espressamente stabilisce che l'abitazione principale è esclusa dal pagamento, fatto salvo che si tratti di unità classificate nelle categorie catastali A1 A8 o A9 per le quali il comma 748 stabilisce l'aliquota da applicare pari allo 0,5 per cento con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Rilevato che il comma 741 espressamente stabilisce che l'imposta municipale oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Riscontrato che il comma 750 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti per la precedente normativa, l'aliquota dello 0,1 per cento con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;

Rilevato il comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento con possibilità di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Dato atto che il comma 752 prevede che l'aliquota per i terreni agricoli sia pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per mille o azzerarla, ma che i terreni agricoli nel Comune di Zoagli sono esenti in quanto ricadenti nella disposizione di cui al comma 758 lett. d);

Evidenziato che il comma 753 stabilisce per il gruppo degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D l'aliquota di base pari a 0,86 per cento con possibilità di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino ad azzeramento, fermo restando la riserva a favore dello Stato del gettito calcolato con aliquota 0,76;

Atteso che resta ridotta del 50% la base imponibile per le seguenti categorie di immobili:

- a) fabbricati di interesse storico-artistico;
- b) fabbricati inagibili-inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado secondo le condizioni stabilite dal comma 747 lett. c);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, *“per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%”*;

Atteso che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Ritenuto mantenere per l'anno 2020 la possibilità di concedere un'aliquota agevolata per i comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado, oltre all'ulteriore agevolazione dell'abbattimento della base imponibile prevista dalla legge di cui al precedente capoverso comma 747 lett. c) in considerazione della gratuità con cui tali unità sono concesse a tali soggetti in rapporto alle offerte del mercato degli affitti e in considerazione dell'esodo dei giovani zoagliesi verso altri Comuni;

Richiamata la Legge 160/2019 artt. 737/787 che non prevede più per i contribuenti iscritti all'A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti Estero) e pensionati la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale;

Verificata l'esigenza di venire incontro alle difficoltà economiche delle attività economico produttive, nel limite in cui vi sia coincidenza fra proprietario e colui che sostiene il rischio di impresa;

Preso atto della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, disposta dal comma 741;

Valutato il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta come sotto rideterminate;

Dato atto che il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 ha disposto all'articolo 177 l'esclusione dal pagamento dell'acconto per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Preso atto che per garantire il gettito necessario a garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario approvare le aliquote previste dalla 160/2019 con i seguenti scostamenti consentiti dalla norma:

- 1) deliberare l'aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) da applicare a tutti gli immobili nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti;
- 2) deliberare l'aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze allo 0,5 per cento (cinque per mille) con detrazione di 200,00 euro;
- 3) deliberare l'aliquota 0,58 per cento (cinque virgola otto per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;
- 4) deliberare l'aliquota 0,86 per cento (8 virgola sei per mille) per le abitazioni locate a residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
- 5) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D2, mantenere l'aliquota massima del 0,9 per cento (nove per mille), con riserva di gettito allo Stato sull'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) e per i restanti immobili di categoria D, l'aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille)
- 6) mantenere azzerata l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati; La Legge 160 prevede aliquota fino a 0,25 (due virgola cinque per mille) ;

- 7) mantenere pari a ZERO l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comm. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994;

Richiamata la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 per cui per l'anno 2020, la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU può essere redatta e pubblicata secondo le stesse procedure già applicate per le annualità precedenti e che l'obbligo di allegare il prospetto di cui al comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 decorrerà dall'anno 2021, o comunque dall'adozione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma 756;

Visto altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato comunque l'art. 1, comma 779 della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, e all'art. 172, comma 1, lettera c), del T.U.EE.LL., di cui al D.Lgs. n. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Preso atto dei chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 in merito alla *“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”*;

Dato atto che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 1, commi 748 e successivi, della Legge n. 160/2019;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, a seguito dell'approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2020 (Legge 160/2019):
- aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:
 - aliquota 0,5 per cento (cinque per mille) da applicare:
alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;
 - aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
 - aliquota 0,58 per cento (cinque virgola otto per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l'abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;
 - aliquota 0,86 (otto virgola sei per mille) per immobili di proprietà di contribuenti iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) a condizione che sia uno solo l'immobile sul territorio nazionale e non sia locato o concesso in comodato d'uso;
 - aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari di categoria D ad eccezione della categoria catastale D2 (Alberghi)
 - aliquota 0,9 per cento (nove per mille) per gli immobili di categoria di D2 (Alberghi)
 - aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali C1, C2 e C3
 - aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) per le aree fabbricabili; le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;
 - aliquota pari a ZERO fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - aliquota pari a ZERO fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - aliquota pari a ZERO terreni agricoli;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e 1, comma 779 della Legge n. 160/2019 il 1° gennaio 2020.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa SANSALONE ORNELLA

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VALLESE MASSIMO

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal ____ 02-07-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

REP. N. _313_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2020 al 17-07-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li, 18-07-2020

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALLESE MASSIMO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLESE MASSIMO